

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2017

Integrazioni al decreto 25 marzo 2016, che stabilisce disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura. (17A02958)

(GU n.101 del 3-5-2017)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 3

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, sulla disciplina dell'apicoltura;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

Visto il decreto 11 agosto 2014, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto 3 febbraio 2016, n. 387, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri e le modalita' di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati all'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformita' operativa sul territorio nazionale;

Visto il decreto 25 marzo 2016, n. 2173, che detta disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura;

Tenuto conto delle peculiarita' del settore apicolo, nell'ambito del quale l'esecuzione di talune attivita', essenziali per la realizzazione delle misure individuate nel Programma nazionale triennale devono necessariamente essere svolte in determinati periodi dell'anno;

Considerato che e' emersa la necessita' di risolvere il potenziale contrasto interpretativo tra le disposizioni dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 12, comma 2, con riferimento all'ammissibilita' a contribuzione delle spese afferenti alla realizzazione delle azioni dei sottoprogrammi del Programma nazionale triennale, effettuate successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda di finanziamento;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad una integrazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, al fine di favorire una chiara, uniforme ed inequivoca applicazione delle disposizioni di riferimento, da parte dei differenti soggetti coinvolti su tutto il territorio nazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nell'adunanza del 23 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, e' aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure di

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

cui all'art. 5, comma 1, sostenute, ai sensi dell'art. 8, comma 1, successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda».

Roma, 28 febbraio 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2017  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 221